



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI PALERMO**



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO**

**Protocollo di cooperazione nella gestione dei processi in fase di giudizio
d'Appello**

Oggi 21/5/2015 presso la **Procura Generale**, si sono riuniti il Procuratore Generale Roberto Scarpinato ed il Procuratore della Repubblica di Palermo Francesco Lo Voi.

Il presente protocollo viene approvato al fine di garantire il miglior esito dei processi che suscitano maggior allarme sociale, e che, seguiti dalla Procura di Palermo in primo grado, transitano in Appello. Come dimostra l'esperienza degli ultimi anni, invero, nelle more dell'inizio del processo d'Appello spesso vengono raccolte nella fase delle indagini preliminari o in primo grado, nell'ambito di altri e connessi procedimenti o processi, nuovi elementi o nuove prove di rilievo decisivo per la positiva definizione del processo in grado d'Appello. Questo protocollo vuole, dunque, disciplinare i rapporti tra le due Procure sul punto, per non lasciare alla sola iniziativa dei singoli ed ai rapporti interpersonali tra colleghi lo stabilirsi di un clima di fattiva collaborazione tra ufficio requirente di primo grado, ed ufficio requirente di secondo grado.

Preso atto

Delle necessità dei processi d'Appello, ed in particolare della necessità che siano trasmesse tutte le notizie nuove ed ulteriori assunte specie in relazione a processi che hanno suscitato allarme sociale, quali - ad esempio - i processi seguiti dalla Distrettuale Antimafia, ed anche quelli riguardanti reati contro la Pubblica Amministrazione, oltre che le misure di prevenzione antimafia, che vengono ordinariamente "segnalati" ai sostituti Procuratori Generali in udienza

Considerato

Che appare necessario che la Procura della Repubblica sia informata della data fissata per la celebrazione della prima udienza d'Appello in questi processi da parte della Procura Generale

Rilevato

che al contempo, ricevuta la detta comunicazione, occorre che la Procura della Repubblica di Palermo trasmetta tutte le ulteriori prove ed elementi nelle more raccolti, al fine di far valutare alla Procura Generale se chiedere o meno la riapertura del dibattimento ai sensi dell'art. 603 c.p.p.

Le parti sottoscritte concordano di coordinarsi tra loro al fine di raggiungere la migliore gestione possibile, ed il miglior esito, dei processi in fase d'Appello.

Per raggiungere tali obiettivi, si concordano le seguenti regole:

1. Il **Procuratore Generale**, o chi da lui delegato, comunicherà tempestivamente la data in cui è stata fissata la **prima udienza dibattimentale** dei processi di maggiore allarme sociale, già "segnalati" all'interno della Procura Generale, con l'indicazione del Sostituto Procuratore Generale incaricato della trattazione in Appello del medesimo processo e del numero di registro della Procura della Repubblica di Palermo.
2. Di regola entro 20 giorni dalla detta comunicazione, salvo ragioni di particolare urgenza, il **Procuratore della Repubblica di Palermo** si impegna a trasmettere in copia le nuove ed ulteriori risultanze rispetto al materiale probatorio già utilizzato in primo grado:

a) Con specifico riferimento ad eventuali nuove dichiarazioni di collaboratori, copia dei verbali con la parte omissa nelle parti non utilizzabili, del verbale in cui risulta manifestata la volontà di collaborare, del verbale illustrativo della collaborazione ex art. 25 della legge 45/2001, ove già redatto; dei verbali e delle relative trascrizioni in cui sono riportati elementi nuovi;

b) gli atti di indagine acquisiti a riscontro delle dichiarazioni di cui sopra;

c) eventuali intercettazioni telefoniche, e/o acquisizione di tabulati telefonici;

d) eventuale documentazione acquisita o sequestrata;

e) eventuali nuove testimonianze.

3. Il **Procuratore della Repubblica di Palermo** comunicherà, ove specificamente richiesto, anche i risultati delle interrogazioni al sistema SIDDA-SIDNA che si impegna a delegare a seguito della richiesta di cui sub. 1 del Procuratore Generale, a far data dalla sentenza di primo grado;

4. Nel caso in cui non vi sia nulla da comunicare rispetto alla richiesta di cui sub.1, il **Procuratore della Repubblica di Palermo** si impegna ad inviare, nello stesso termine, certificazione negativa.

5. Nel caso in cui intervengano, dopo la comunicazione di cui sub 2., **ulteriori risultanze**, le stesse dovranno essere tempestivamente comunicate dal **Procuratore della Repubblica di Palermo**.

6. Quando vi siano ragioni che non consentano la desecretazione di indagini ancora coperte da segreto istruttorio, il **Procuratore della Repubblica di Palermo** si impegna a stabilire interlocuzione con il **Procuratore Generale**, che permetta di valutare le esigenze di secretazione.

7. Al fine di migliorare la resa, anche in primo grado, del servizio Giustizia, ed in un'ottica di piena e fattiva collaborazione, i due uffici si impegnano a tenere, almeno **ogni sei mesi, una riunione congiunta dei dirigenti e sostituti dei due uffici**, al fine di esaminare le questioni giuridiche, processuali e investigative, rilevanti e ricorrenti, emerse nei procedimenti d'Appello.

8. Al di fuori di quanto stabilito sub 6, i due uffici si impegnano a tenere periodiche riunioni tra i dirigenti aventi ad oggetto le dinamiche criminali nel Distretto, ai sensi dell'art. 6 del d.lvo. 20 febbraio 2006 nr. 106.

Palermo, 21/5/2015

IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA

Roberto Scarpato

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Scari